

ORDINANZA 24 aprile 1926.

Ordinamento della Biblioteca del Ministero.

IL MINISTRO

Riconosciuta la necessità di ricostituire la Biblioteca del Ministero, dando ad essa un ordinamento tale che risponda adeguatamente ed utilmente alle varie esigenze di consultazione e di studio da parte degli Uffici per la trattazione degli affari di rispettiva competenza;

Dispone:

(*omissis*)

Art. 2.

La Biblioteca, in rapporto agli scopi particolari cui deve servire, conterà dei seguenti gruppi principali di pubblicazioni:

a) una raccolta di lavori relativi ai problemi didattici e pedagogici riguardanti l'istruzione elementare, media, superiore e artistica, e di pubblicazioni, ufficiali o no, concernenti la legislazione, gli ordinamenti e i programmi scolastici italiani e stranieri;

b) una scelta di riviste italiane e straniere tra le più importanti e significative nel campo degli studi letterari, storici, scientifici, filosofici e artistici;

c) le collezioni degli atti ufficiali (Atti del Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Raccolta delle leggi e decreti, Annuari

dei Ministeri e degli Istituti, Bollettini, ecc.), nonché un nucleo di pubblicazioni di dottrina e giurisprudenza amministrativa;

d) la raccolta delle pubblicazioni dei professori degli Istituti medi in attività di servizio e dei più significativi libri di testo in uso nelle nostre Scuole e nelle Scuole straniere;

e) un gruppo di vocabolari delle lingue antiche e moderne, che si insegnano nelle nostre Scuole medie.

(*omissis*)

Art. 4.

Nella Biblioteca, oltre l'inventario generale e il catalogo alfabetico, devono tenersi:

a) un registro d'ingresso per segnarvi progressivamente, con esattezza bibliografica, tutte le opere, opuscoli, ecc., che entrano nella Biblioteca;

b) un registro per i libri che si danno a legare;

c) un registro dei libri dati in prestito;

d) il registro protocollo e la rubrica per la corrispondenza.

Per i giornali e le opere in corso di pubblicazione si terranno dei registri a parte.

(*omissis*)

Art. 7.

L'orario della Biblioteca sarà fissato con apposita ordinanza.

Nel mese di agosto di ogni anno la Biblioteca resterà chiusa, per non oltre due settimane, affinché possa procedersi alla spolveratura dei libri e a ogni altro lavoro di verifica e di riordinamento.

Art. 8.

Saranno ammessi nella sala di lettura della Biblioteca, per consultarvi le pubblicazioni che vi si trovano, tutti gli impiegati del Ministero.

Il funzionario addetto alla Biblioteca ha l'obbligo di non permettere a chicchessia di frugare negli scaffali, di prendervi o riporvi libri da sè.

E' obbligo altresì del funzionario suddetto di vigilare che si osservino esattamente gli ordini e le prescrizioni date, che i libri tenuti in lettura non vengano deteriorati e che nessun lettore esca dalla Biblioteca senza averli restituiti. In caso d'infrazione, il funzionario addetto alla Biblioteca ne informerà la Divisione Prima.

Art. 9.

E' proibito dare libri in lettura fuori della Biblioteca, senza un'ordine scritto del Ministro o del Sottosegretario di Stato, tranne che ai Direttori Generali e agli altri funzionari del Ministero, sino al grado 8° compreso, ai Capi del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, i quali ne rilasceranno ricevuta.

Per i libri direttamente presi dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato firmeranno la ricevuta, rispettivamente, il Capo del Gabinetto e il Segretario particolare.

Art. 10.

Per regola, non potranno darsi in lettura più di tre opere, nè più di sei volumi contemporaneamente.

I libri dati in lettura fuori della Biblioteca non possono essere ritenuti per più di trenta giorni.

Scaduto il termine anzidetto, i libri ricevuti in prestito debbono essere restituiti alla Biblioteca. Però, anche durante il detto termine, essi dovranno essere immediatamente restituiti a richiesta del funzionario addetto alla Biblioteca, qualora ciò sia necessario per le esigenze del servizio.

Art. 11.

E' obbligo del funzionario addetto alla Biblioteca di denunziare subito qualunque sottrazione, dispersione o danno arrecato alla suppellettile o al materiale della Biblioteca, dei quali abbia direttamente o indirettamente notizia.

(*omissis*)

Roma, 24 aprile 1926.

Il Ministro : FEDELE.
